

Carpi, 20/11/2014

Comunicazione 25/2014

Oggetto: REGISTRO DEI CONTROLLI ANTICENDIO

Abbiamo così tante norme che quando ne eliminiamo una, l'obbligo sopravvive comunque in almeno altre tre.

E qualche volta eliminiamo una norma che pure una qualche utilità ce l'ha.
E' il caso del Registro dei Controlli Antincendio.

Si tratta di un registro, di formato non definito precisamente dalla norma e che non deve essere vidimato, sul quale annotare i controlli dei presidi antincendio e le altre iniziative in materia di prevenzione incendi.

In molti casi il registro, con la sua bella farcitura di rapporti di controllo, copie di attestati, verbali di esercitazioni antincendio e fotocopie di fatture, è l'unico modo per sapere se un certo presidio o impianti antincendio è stato fatto oppure no. E serve anche per fare prendere un po' di responsabilità a qualche manutentore che passa, controlla e niente lascia, salvo la fattura.

Ma dobbiamo semplificare, no?

Con tante semplificazioni possibili (... signor Ministro, se vuole le mandiamo una lista) si è deciso che il registro, introdotto con DPR 37/98 per tutte le attività soggette ai controlli antincendio, è stato abrogato.

La tenuta del **registro dei controlli antincendio**, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è oggi regolamentata dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Secondo l'art. 6 di questo D.P.R., gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco, **non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, hanno l'obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l'informazione ai lavoratori.

Le attività "soggette ai controlli" da parte dei VVF e "non soggette" al decreto 81 ... cioè pochissime.

E gli altri? ... sembrerebbe di no.

Dice un autorevole esponente dei VVF in un recente articolo che, "per i **luoghi di lavoro**, soggetti all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è necessario adottare il registro dei controlli, in quanto la disciplina dei controlli è già regolamentata dallo stesso D.Lgs. 81/08".

Ora a guardare bene il Decreto 81 si vede che lì si parla di controlli antincendio per il solo fatto nel Testo Unico è stato inglobato anche il DM 10/03/98.

Ecco il punto.

DM 10 marzo 1998

Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Andando a vedere le norme di buona tecnica, ecco che ricompare il registro.

UNI 9994-1:2013 (estintori)

8.3 La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile

Quindi, visto che per la Legge non è obbligatorio e per la norma tecnica invece si, noi vi suggeriamo di mantenere il registro e pretendere che tutte le aziende che effettuano i controlli presso la vostra azienda od ente lo compilino in occasione di ogni verifica.

Restiamo a disposizione e con l'occasione porgiamo
Cordiali saluti.

Bruno Pullin